

ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE SERVIZIO LUCE ED. 4 - LOTTO 2

tra

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Mizzau, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**" o solo "**Consip**"),

e

Enel Sole S.r.l., sede legale in Roma (RM), Via Flaminia n. 970, capitale sociale Euro 4.600.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 02322600541 R.E.A. RM-905977, società partecipante al Gruppo IVA Enel con P. IVA n. 15844561009, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Flaminia n. 970, in persona dell' Amministratore Unico, Dott. Marco Gazzino nato a Roma il 12.02.1981, C.F.: GZZMRC81B12H501B, giusti allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2023, (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**").

Congiuntamente anche le "**Parti**"

premesse che

Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 01/03/2021, una Convenzione che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore della fornitura di del servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni;

- il massimale della suddetta Convenzione, come stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, e all'art. 2, comma 1, lett. K, della Convenzione medesima, è pari a € 135 mln;

- alla data del 05/10/2023 si è riscontrata un'erosione del massimale del 92,25%, pari cioè a Euro 124.537.500,00;

- per lo stesso lotto attualmente si registrano ricevuti tra RPF Richieste Preliminari di Fornitura (da preventivo sommario) PTE inviati e OPF Ordini Principali di Fornitura gli importi riportati in tabella:



Lotto 2 – CIG:65182749DC Lombardia 1 (Province di Lodi; Milano; Monza Brianza; Pavia; Varese), Piemonte 1 (Provincia di Novara)	
	IMPORTO OPF
TOTALE DISPONIBILITA' ATTUALE LOTTO	135.000.000 €
Totale OPF Ricevuti	124.753.706,95 €
Totale PTE validi trasmessi	28.218.109,73 €
Totale preventivi sommari	11.512.800,00 €

per far fronte ad esigenze imprevedute e imprevedibili, intervenute e rappresentate dalle amministrazioni, si rende necessario procedere ad un incremento di due quinti del suddetto massimale;

- in proposito, l'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, richiamato all'art. 4, comma 5, della Convenzione e al paragrafo 1.1 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato, consente l'incremento della stessa di due quinti del massimale originariamente previsto;
- inoltre ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 311, commi 2 e 4 (secondo periodo) del D.P.R. n. 207/2011 e, segnatamente:
 - si è verificata una circostanza impreveduta e imprevedibile aumento del prezzo dell'energia, a seguito dello shock pandemico e del conflitto Russo-Ucraino a partire dal III trimestre 2021, che ha causato l'incremento del valore degli Ordinatori di Fornitura; a tal proposito, con i fornitori aggiudicatari della convenzione Servizio Luce 4 è stato recentemente stipulato un addendum (Addendum per la modifica del par. 4.4.3.1.9 "Corrispettivi" del Capitolato Tecnico della Convenzione), il cui obiettivo era riequilibrare il metodo di previsione dell'importo complessivo del canone (CTOT) a 6 o 9 anni presente nel Capitolato Tecnico sul cui valore vengono poi calcolati gli importi della manutenzione straordinaria (MSF), per ottenere un valore MSF sostenibile dal punto di vista economico-finanziario ed evitare una rapida erosione del massimale;
 - l'incremento conseguente a tale esigenza non altererebbe la natura generale del contratto;
 - l'incremento del massimale di due quinti (40%), già espressamente previsto nella lex specialis di gara e quindi conosciuto e accettato da tutti i concorrenti, ivi compreso il Fornitore, non supera il 50% del valore originario del massimale medesimo;
- in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente addendum, quale parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.



Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

Articolo 2

Variazione del massimale della Convenzione

1. Il massimale di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 2, comma 1, lett. k), della Convenzione, si intende incrementato, ai sensi dell'art. dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, - richiamato all'art. 4, comma 5, della Convenzione e al paragrafo 1.1 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato, dell'art. 311, comma 2 del D.P.R. n. 207/2011 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, per un importo massimo di Euro 54 mln, pari cioè al 40% dell'originario massimale contrattuale, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 189 mln.
2. Il corrispettivo per le singole prestazioni contrattuali rimane quello stabilito all'articolo 10 della Convenzione.
3. L'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nella Convenzione.
4. L'esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti di Fornitura conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi i Fornitura, sino al valore massimo sopra stabilito.

Articolo 3

Validità ed efficacia dell'addendum

Il presente addendum è valido ed acquista efficacia alla data di invio a mezzo PEC del documento sottoscritto dal Fornitore a Consip S.p.A.

Articolo 4

Garanzia

Relativamente all'importo della cauzione a garanzia degli importi contrattuali, il fornitore non dovrà produrre alcuna integrazione rispetto a quella iniziale, così come indicato nel Disciplinare di gara al par. 8.1 *“Cauzione definitiva - Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari ad euro 600.000,00 (seicentomila/00), in favore di Consip S.p.A. valida per tutta*



la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura.”

Articolo 5
Clausola finale

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui alla Convenzione e ai relativi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Roma, li _____

CONSIP S.p.a.
Dott. Marco Mizzau

Enel Sole S.r.l.
Dott. Marco Gazzino

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Variazione del massimale della Convenzione;

Roma, li _____

Enel Sole S.r.l.
Dott. Marco Gazzino